

cessino d'aver essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti. »

(La Camera approva.)

Art. 21 del progetto. « I plichi di carte manoscritte destinati per l'interno, sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere, colla stessa progressione di peso.

« Però il diritto d'affrancamento di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice. »

MONTICELLI, relatore. È occorso un errore nel secondo alinea di questo articolo. Bisognerebbe togliere la parola di *affrancamento*, e si direbbe perciò soltanto « però il diritto di un plico non può mai essere inferiore a quello d'una lettera semplice, » come stava scritto nel primitivo articolo della legge 18 novembre.

MICHELINI A. Io proporrei alla Camera di fare a questo articolo 21 della legge un'aggiunta, la quale già stava nella legge 18 novembre 1850. Quest'aggiunta che io propongo è in favore del commercio, e consisterebbe in che dopo le parole: *i plichi di carte manoscritte*, si aggiungesse: *ed i campioni di merci destinati, ecc.*

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento del deputato Michelini.

(È appoggiato.)

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova è adottato.)

MICHELINI A. Giacchè è adottato questo emendamento, credo che dovrebbesi annullare l'articolo 34 della legge 18 novembre 1850, il quale dice appunto: « I campioni di merci che si vogliono spedire per mezzo della posta sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento al diritto stabilito per le lettere, ecc. »

Giacchè i campioni di merci si sono assimilati ai manoscritti, mi pare che quest'articolo 34 della legge 18 novembre 1850 non debba più esistere.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata questa proposizione.

(È appoggiata.)

MONTICELLI, relatore. Bisognerebbe che questa proposta fosse rimandata alla Commissione per fare in modo più ponderato questo cambiamento. L'onorevole Michelini non ha sviluppato il suo emendamento sull'articolo 21, e trattandosi di campioni di merci in cui sono anche compresi i metalli, mi pare che si debba esaminare bene le conseguenze di questa disposizione.

PRESIDENTE. Osservo al signor relatore che la Camera ha già votato questo emendamento.

MONTICELLI, relatore. Non propongo di tornare indietro, ma parlo su quest'ultima proposizione per cui si toglierebbe l'articolo 34.

Io credo che quest'articolo potrebbe essere modificato in maniera da escludere i campioni pesanti, fragili e di trasporto pericoloso.

MICHELINI A. Io non ho alcuna difficoltà a rimandare la mia proposta alla Commissione affinché la esamini meglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21. Lo rileggo:

« I plichi di carte manoscritte ed i campioni di merci destinati per l'interno e sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.

« Però il diritto di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice. »

(È adottato.)

« Art. 28 proposto dalla Commissione. « I giornali, le gazette e gli stampati diversi dei regi Stati per l'estero, e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri.

« Il Governo del Re avrà la facoltà di stabilire un diritto di bollo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, nei quali i periodici sardi non ne vanno esenti. Questo diritto non potrà essere maggiore di quello stabilito nei rispettivi Stati esteri sopra i periodici sardi. »

Il Ministero accetta quest'articolo 28 ?

DABORMIDA, ministro degli esteri. L'accetto.

PRESIDENTE. Lo metto dunque ai voti.

(È adottato.)

DABORMIDA, ministro degli affari esteri. Mi rincresce di non avere ben avvertito alle conseguenze dell'emendamento stato all'articolo 21 proposto dal deputato Michelini, e di non essermi opposto alla sua adozione: egli è intanto certo che esso qual venne adottato, trae seco la soppressione dell'articolo 34. L'onorevole signor relatore ha già osservato che, estendendosi la diminuzione della tassa ai campioni di tutte le merci senza eccezione, si può andare incontro a gravi inconvenienti. Appoggierei quindi la domanda che egli ha fatta perchè si rimandi la legge alla Commissione onde studi il modo di evitare i danni che da esso potrebbero nascere.

Non pare a me che esso possa estendersi ai campioni, ed anche ai campioni di ferro pesanti, come accennava il signor relatore. Trattandosi di plichi e di campioni sotto fascia, il favore dovrebbe limitarsi ai campioni dei panni e stoffe, ecc., ai quali si potrebbe dare la forma di plichi. Ad ogni modo è evidente la necessità di rimandare la questione allo studio della Commissione, acciò essa veda modo di ovviare ai temuti inconvenienti.

MICHELINI A. Io farò osservare al signor ministro ed alla Commissione che se i negozianti vorranno mandare campioni molto pesanti, come argenterie, oreficerie o ferro, pagheranno la tassa che è portata dalla legge; ma si persuadano che per i campioni di peso ragguardevole i negozianti che conoscono bene il loro interesse non si scriveranno al certo della posta.

Tuttavia io non mi oppongo a che si rimandi il progetto alla Commissione affinché cerchi il modo di coordinare l'articolo 21 stato emendato col 34 della legge.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda rimandare alla Commissione l'articolo 34 della legge.

(È rimandato alla Commissione.)

BOTTONE. L'articolo 38 della legge 18 novembre 1850 stabilisce che le franchigie di posta saranno limitate al carteggio pella famiglia reale ed a quella dei senatori e deputati durante le Sessioni parlamentari, per 20 giorni prima e dopo di esse, e pel carteggio relativo al pubblico servizio.

In seguito all'interpretazione stata data dal Ministero a questo articolo, dopo lo scioglimento della Camera, cessando dalla deputazione, cesserebbero i deputati di godere di questa franchigia.

Io reputerei tuttavia assai ragionevole e giusto di conservare loro questa esenzione, se non per venti giorni, almeno per 15 o per 16, imperciocchè prima che il decreto di scioglimento della Camera sia pervenuto all'estremità dello Stato, molte lettere sono tuttavia dirette ai deputati per affari riguardanti la deputazione, ed i deputati non potrebbero rifiutare di accettarle, poichè non è loro possibile di sapere se